

Circolare „Pacchetto IVA 2010“

Monaco di Baviera, ottobre 2009

Konrad-Celtis-Str. 83
81369 München
Tel 089 74 12 77-0
Fax 089 74 12 77-40
info@mader-stadler.de
www.mader-stadler.de

Gentili Clienti,

già con la Legge annuale tributaria 2009, nell'ambito dell'attuazione della Direttiva UE, sono stati apportati alcuni cambiamenti nelle normative in materia d'IVA, che avranno validità a partire dal 01.01.2010. La presente circolare vuole informarVi su quelle che saranno i cambiamenti essenziali:

1. Descrizione dei cambiamenti essenziali a partire dal 01.01.2010
2. Misure necessarie e consigli pratici

1. Descrizione dei cambiamenti essenziali a partire dal 01.01.2010


I cambiamenti riguardano essenzialmente le normative relative al luogo delle cosiddette *altre prestazioni di servizi*, dei procedimenti di rimborso IVA e delle novità procedurali.

1.1. Altre prestazioni di servizi a imprenditore

Secondo la normativa valida a partire dal 2010 le *altre prestazioni* di un imprenditore ad un altro, sono, di fondo, soggette ad imposta nel luogo di colui che riceve la prestazione (cosiddetto principio del *luogo ricevimento prestazione*). In tal contesto la partita IVA di chi riceve la prestazione assume un significato nuovo, poiché quest'ultimo è identificabile solamente tramite suddetto numero.

Partendo da tale normative base esistono, tuttavia, 5 eccezioni:

- Prestazioni inerenti un terreno
- Trasporto transfrontaliero di persone
- Manifestazioni, eventi (ad es. fiere)
- Ristorazione e vitto
- Affitto per un tempo limitato di mezzi di trasporto



1.2. **Altre prestazioni di servizi erogate a non imprenditori**

Le *altre prestazioni* di imprenditori a non imprenditori sono, secondo la nuova normativa a partire dal 2010, di fondo, soggette ad imposta nel luogo in cui l'imprenditore conduce la sua impresa (il cosiddetto *principio luogo di sede*);

Anche qui esistono, ancora, quattro eccezioni:

- Lavori su oggetti mobili
- Prestazioni di mediazione
- Prestazioni da catalogo IVA
- Affitto a lunga scadenza di mezzi di trasporto e trasporto merci

1.3. **Novità procedurali inerenti il § 13b UStG (Legge IVA) (Reverse-Charge-System)**

Secondo la normativa valida sino ad oggi inerente il § 13b Legge IVA, nel caso di contratti d'opera e prestazioni fornite da un'impresa estera a una nazionale, diventa debitore d'IVA chi riceve la prestazione sul territorio nazionale (*Reverse-Charge-System*).

Nel sopra citato caso, in futuro, ci sarà una modifica decisiva:

Nel caso in cui l'impresa estera fornisca prestazioni oppure contratti d'opera tramite una stabile organizzazione nazionale, il passaggio del debito d'IVA non esiste più.

In più, l'impresa estera con la sua stabile organizzazione sul territorio nazionale verrà trattata quale imprenditore come ciò è definito nella Legge IVA. Ciò significa anche, che prestazioni fornite dalla stabile organizzazione tedesca, devono essere fatturate con l'IVA al 19%.


Con l'espressione *stabile organizzazione* è da intendersi, nella normativa IVA, ogni attività commerciale oppure impianto con carattere stabile, al servizio di un'attività dell'impresa estera.

Un tale organismo può essere visto quale stabile organizzazione solo nel momento in cui quest'ultima disponga di un numero minimo sufficiente di personale e di beni materiali, necessari all'erogazione del presunto servizio.

Inoltre tale stabilimento o impianto dovrebbe disporre di un sufficiente grado di stabilità e di una struttura, sia da un punto di vista del personale esistente che sotto l'aspetto puramente tecnico, che gli permettano di produrre in modo autonomo i rispettivi servizi.

Si voglia intendere con una *struttura* che abbia un carattere di stabilità, ad esempio, uno stabilimento che disponga di un numero di dipendenti, in grado di stipulare contratti, fatturare, effettuare registrazioni nonché prendere decisioni. (Circolare del 04.09.2009 Tz. 4, Ministero Federale per le Finanze).

Decisivo in merito a questo, è definire l'attribuzione della prestazione o alla stabile organizzazione o alla casa madre.



1.4. Dichiarazioni cumulative (*Zusammenfassende Meldungen*)

Nelle cosiddette dichiarazioni cumulative, sino a questo momento, venivano registrate solamente le cessioni di merce all'interno della comunità. In futuro, a partire dal 2010, gli imprenditori dovranno denunciare anche la posizione *altre prestazioni* transfrontaliere nell'ambito dell'UE. In tal contesto devono essere dichiarate tutte le voci *altre prestazioni* a imprenditori nei paesi esteri dell'UE per ciascuna partita IVA.

1.5. Nuova normativa inerente il rimborso IVA

A partire dal 01.01.2010 le richieste di rimborso IVA in paesi della CE già per i periodi di rimborso 2009 devono essere fatte tramite un portale elettronico dello stato membro, in cui il richiedente risiede. La scadenza per tale richiesta viene prorogata a tre mesi fino al 30.09 dell'anno successivo. Per imprenditori residenti in paesi terzi (ad es. Svizzera), invece, rimane la normative di rimborso IVA in vigore fino a oggi.

2. Misure necessarie e consigli pratici

2.1. Verifica dell'attività nell'ambito delle *altre prestazioni*


A partire dal 01.01.2010 sarà necessaria un'analisi completa inerente le posizioni *altre prestazioni*, in vista di una possibile modifica del luogo delle *altre prestazioni*. Gli imprenditori con attività di servizi nel traffico transfrontaliero, devono richiedere una partita IVA, della quale, con molta probabilità, fino ad oggi non hanno avuto bisogno. È, oltre a ciò, necessario delimitare con precisione i servizi erogati dalla stabile organizzazione da quelli della casa madre.

2.2. Adeguamento nella fatturazione

Qualora vengano erogati servizi da parte di un imprenditore a un imprenditore estero in un paese dell'UE, in futuro, deve essere verificata la partita IVA di quest'ultimo. Ciò può essere fatto in forma di richiesta online presso l'Agenzia delle Entrate Federale tedesca. Tale richiesta deve essere accuratamente documentata e conservata.

2.3. Dati generali di base

Tutti i dati base inerenti i clienti dovrebbero essere controllati per verificarne la completezza, in particolare, se nel caso dell'imprenditore-cliente sia stata depositata la sua partita IVA. In aggiunta a ciò dovrebbe essere richiesta una dichiarazione del cliente, che la relativa partita IVA viene utilizzata quale ricevente di prestazione.



2.4. Fatturazione

Imprese estere, che forniscano contratti d'opera o altre prestazioni, soggetti ad imposta sul territorio nazionale, sono obbligati ad indicare, secondo le normative inerenti le formalità previste nella fatturazione, valide a partire dal 2010, da una parte il passaggio di colui che diventa debitore d'IVA secondo § 13b Legge sull'IVA (come sino ad oggi), e dall'altra, in aggiunta, la partita IVA dell'imprenditore che fornisce la prestazione nonché il ricevente della stessa.

Per domande rimaniamo a disposizione.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Desideriamo precisare che la presente circolare informativa è da considerarsi esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Il contenuto è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili al momento della elaborazione e potrebbe essere soggetto ad integrazioni e/o aggiornamenti. Le informazioni non possono essere considerate un parere professionale. Questa circolare non è da intendersi quale sostituzione di una consulenza individuale. Per questa ragione non rispondiamo per il contenuto della presente.

